

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DEL COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD EXPO 2025 OSAKA**

SOMMARIO

NORME APPLICABILI	3
DEFINIZIONI	3
1. PREMESSE	4
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	5
3. IMPORTO, DURATA E OPZIONI	6
4. PERSONALE RICHIESTO	10
5. BASE DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E FEE DI AGENZIA.....	10
6. CORRISPETTIVO.....	13
6.1 Corrispettivo in caso di missione in Italia	13
7. PREZZI/REVISIONE.....	14
8. CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI	14
8.1 Condizioni dei Servizi.....	14
8.2 Modalità di esecuzione dei Contratti Specifici di Somministrazione basati sul Contratto Quadro.	15
8.3 Periodo di prova e sostituzioni del lavoratore somministrato.	18
9. OBBLIGHI DELL’APL	18
10. OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	19
11. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO.	20
12. FATTURAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’	20
13. CLAUSOLA SOCIALE.....	24
14. PENALI	24

NORME APPLICABILI

- ◆ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ◆ Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- ◆ Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ◆ Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- ◆ Regolamento dell'Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679;
- ◆ Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- ◆ Decreto Legislativo 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- ◆ Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1967, n. 18 recante *“Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri”*.

DEFINIZIONI

- ◆ ApL: l'Agenzia per il Lavoro iscritta nell'Albo delle Agenzie per il Lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 276/2003;
- ◆ Capitolato: il presente documento che definisce e descrive il contesto di riferimento in cui deve essere prestato il servizio, nonché le modalità di erogazione dello stesso;
- ◆ Codice dei Contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ◆ Commissariato Generale Expo 2025 Osaka: il Commissariato Generale di Sezione dell'Italia per Expo 2025 Osaka;
- ◆ Commissario: il Commissario Generale di Sezione dell'Italia per Expo 2025 Osaka;
- ◆ Contratto Quadro: il contratto quadro stipulato tra il Commissario Generale di Sezione dell'Italia per Expo 2025 Osaka e l'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria avente ad oggetto il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato;
- ◆ Contratto di lavoro: il contratto di lavoro stipulato tra Somministratore e Lavoratore;
- ◆ Contratto Specifico di somministrazione: il contratto di somministrazione stipulato tra Utilizzatore e Somministratore sulla base del Contratto Quadro;
- ◆ Fee di Agenzia: corrispettivo dovuto all'Agenzia per il Lavoro per il servizio di somministrazione, oggetto di ribasso;
- ◆ Lavoratore: il lavoratore subordinato assunto e retribuito dal Somministratore per essere inviato a svolgere la propria attività (cosiddetta missione) presso l'Utilizzatore;
- ◆ Ordine di Somministrazione: la richiesta che il Commissario Generale di Sezione dell'Italia per Expo 2025 Osaka rivolge all'Agenzia per il Lavoro aggiudicataria sulla base delle specifiche esigenze;
- ◆ Padiglione Italia: l'infrastruttura espositiva che deve essere organizzata e allestita dall'Italia per la partecipazione a Expo 2025 Osaka;

- ◆ PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- ◆ R.P.: Responsabile Unico del Procedimento del Commissariato Generale di Sezione dell'Italia per Expo 2025 Osaka, che cura la fase di esecuzione del Contratto Quadro;
- ◆ R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento di Invitalia, che cura la fase di affidamento del Contratto Quadro;
- ◆ Servizio di Somministrazione: il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato oggetto di affidamento con la presente procedura di gara;
- ◆ Servizi Connessi: l'attività di ricerca, selezione, formazione, l'eventuale sostituzione e la gestione amministrativa dei lavoratori somministrati. Per i periodi di trasferta ad Osaka rientra nei Servizi Commessi la fornitura di una scheda SIM voce/dati con tariffa "flat" per consentire telefonate e traffico dati da e verso l'Italia;
- ◆ Somministratore: l'Agenzia per il Lavoro che somministra il lavoro;
- ◆ Utilizzatore: l'impresa che fa ricorso alla fornitura di lavoratori.

1. PREMESSE

L'Esposizione Universale Expo 2025 Osaka-Kansai (di seguito, "**Expo 2025 Osaka**") avrà luogo in Giappone sull'isola artificiale di Yumeshima, **dal 13 aprile 2025 al 13 ottobre 2025**.

Il tema dell'Expo 2025 Osaka è *DESIGNING FUTURE SOCIETY FOR OUR LIVES (Progettare la società del futuro per le nostre vite)*, tema che pone l'essere umano al centro dello sviluppo e dell'innovazione e si pone l'obiettivo di creare un grande evento centrato sull'umanesimo delle scienze della vita, delle politiche economiche e sociali, delle tecnologie e della digitalizzazione dei sistemi di apprendimento, informazione e comunicazione. Un nuovo umanesimo dello sviluppo e dell'innovazione.

L'Italia si propone di partecipare all'Expo 2025 di Osaka proponendo il tema dell'interdipendenza tra uomo, natura e tecnologia nella progettazione delle società future. L'obiettivo principale sarà quello di mostrare come, in passato, oggi e in futuro, si possa creare una società umanocentrica in grado di generare innovazione, sostenibilità e benessere, superando le contrapposizioni tra uomo e macchina, tra naturale e artificiale.

Il Padiglione italiano, che sorgerà su un lotto di circa 3500 metri quadri, tra i più ampi nel sito di Expo, si concentrerà sui contributi e sulle pratiche migliori dell'imprenditoria collaborativa, esibendo idee, progetti e iniziative di innovazione economica inclusiva, sviluppo sociale e crescita culturale in grado di creare capitale umano e generare sviluppo sociale. L'Italia vuole così coinvolgere i visitatori e i partecipanti in eventi di costruzione di reti e di condivisione intergenerazionale delle conoscenze concentrandosi sull'innovazione delle competenze, sul dialogo interculturale, sulla inclusione sociale, sulla parità di genere. La partecipazione italiana si propone come un contributo attivo al "pensare un futuro" in cui ogni donna e uomo possa prenderne parte e diventare un promotore di opportunità nei campi dell'educazione, della medicina e delle scienze, della formazione e del lavoro, della manifattura e del commercio, dell'innovazione sociale.

Il Padiglione italiano si configurerà come un osservatorio dei trend passati, presenti e futuri che influiscono sui problemi sociali e sulle relazioni tra le persone, con particolare riguardo alle comunità dei Millennials e della Generazione "Z". Nei mesi precedenti l'inaugurazione dell'Expo 2025 Osaka, il Commissariato italiano promuoverà in Italia e in Giappone una serie di eventi culturali, iniziative scientifiche e conferenze accademiche che aiuteranno a generare una crescente consapevolezza e aspettativa sul tema e sui sottotemi di Expo.

In tale contesto, il Commissario ha il compito di coordinare e organizzare la presenza italiana all'Expo 2025 Osaka predisponendo ogni azione volta ad attuare gli interventi per la progettazione, la realizzazione, la funzionalizzazione, l'allestimento, lo smontaggio e lo smaltimento del Padiglione Italia nonché per la ricerca sul mercato di partner o sponsor, privati o pubblici, interessati a collaborare al progetto Padiglione con contributi in denaro o in natura (*value in kind*) nonché per l'affidamento dei servizi e delle forniture funzionali alla gestione e frequentazione, da parte del pubblico, del Padiglione Italia.

In particolare, il Commissario ha manifestato la necessità di fare ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato allo scopo di far fronte alle esigenze straordinarie legate alle attività di coordinamento operativo, organizzativo, logistico degli eventi collegati ad Expo 2025 Osaka, che non possano essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze di carattere non ordinario.

In particolare, stante la necessità di inserire progressivamente un numero variabile di figure professionali, è stato individuato, per rispondere all'esigenza manifestata, lo strumento del Contratto Quadro avente ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi relativamente ad un massimo di 20 (venti) figure professionali, da impiegare, con inserimento anche progressivo, per le sopracitate esigenze ed in favore del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka.

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato è parte integrante della documentazione di gara e definisce le caratteristiche e i requisiti per l'affidamento del Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e dei Servizi Connessi da prestare in favore del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione dei Servizi, dovrà adempiere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nello Schema di Contratto e rispettare quanto indicato nella propria Offerta Tecnica.

In particolare, oggetto della procedura è l'affidamento del Servizio di Somministrazione di lavoro a tempo determinato di profili professionali di cui al vigente C.C.N.L. Comparto Ministeri, da impiegare per le necessità di carattere straordinario e non prevedibile indicate nel precedente paragrafo 1, nonché dei Servizi Connessi che comprendono:

- l'attività di ricerca e selezione;
- l'attività di formazione;
- l'eventuale sostituzione e la gestione amministrativa dei lavoratori somministrati;

Inoltre, **per i soli periodi di trasferta ad Osaka**, il servizio oggetto del presente affidamento comprende la fornitura di una scheda SIM voce/dati con tariffa "flat" per consentire telefonate e traffico dati da e verso l'Italia. Tutti gli oneri di noleggio e di gestione derivanti da tale fornitura saranno a carico dell'ApL aggiudicataria che ne dovrà tenere conto nella Fee di Agenzia da offrire in sede di presentazione dell'offerta.

Il Commissario stipulerà apposito Contratto Quadro con il quale verrà regolamentato l'affidamento dei Servizi di cui sopra.

I Servizi verranno erogati sulla base delle esigenze manifestate dal Commissario durante il periodo contrattuale tramite l'emissione di Ordini di Somministrazione di lavoro ed interesseranno fino ad un numero massimo di n. 20 (venti) figure professionali, come meglio individuate al successivo paragrafo 4, con adeguata formazione professionale.

Il periodo d'impiego complessivo della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze di pianificazione del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka nel rispetto della normativa vigente in materia. Tale periodo sarà indicato nei relativi Ordini di Somministrazione da cui scaturiscono i Contratti Specifici di Somministrazione. In ogni caso, resta fermo che alla scadenza del Contratto Quadro il singolo contratto di lavoro, eventualmente ancora in essere, sarà valido fino alla sua naturale scadenza.

Le risorse saranno impiegate con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso la sede del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka sita in Palazzo della Farnesina, piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, nonché presso tutti gli altri luoghi ove è necessario indicati di volta in volta dal Commissariato, con la possibilità di prevedere missioni presso le sedi degli eventi di Expo 2025 Osaka.

In particolare, sono previste trasferte ad Osaka per il periodo di svolgimento dell'Esposizione Universale dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025, per un periodo temporale totale massimo stimato di 8 (otto) mesi.

Con la conclusione del Contratto Quadro, il Commissario non si obbliga ad usufruire dei Servizi, ai quali avrà facoltà di ricorrere in tutto o in parte in base ad una valutazione unilaterale della situazione occasionale. Con ciò è da intendersi che alcun compenso o indennità sarà riconosciuto all'ApL nel caso in cui non vengano stipulati Contratti Specifici di Somministrazione.

3. IMPORTO, DURATA E OPZIONI

Il valore massimo stimato dell'affidamento è di € 4.320.539,54 (quattromilionitrecentoventimilacinquecentotrentanove/54) oltre IVA per la parte dovuta e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti ed è comprensivo del valore massimo della Fee di agenzia.

Il suddetto valore include:

- il trattamento retributivo e contributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati per la durata massima stimata del Contratto Quadro pari a 36 (trentasei) mesi, come indicato al successivo paragrafo 5, lettera A.1 e A.2);
- il valore massimo stimato della Fee di Agenzia, come meglio definito al successivo paragrafo 5, lettera B) del presente Capitolato.

Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dal Commissario sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso dell'esecuzione del Contratto Quadro, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili, non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per il Commissario.

Detto valore è stato determinato sulla base dei costi massimi di seguito rappresentati:

Tabella 1

COSTO MASSIMO LORDO SERVIZI PRESTATI IN ITALIA									
MESE	GIORNATE	ORE	COSTO ORARIO (€)	COSTO TOTALE A FIGURA PROFESSIONALE (€)	FIGURE PROFESSIONALI	COSTO TOTALE (€)	FEE (%)	IMPORTO FEE (€)	COSTO TOTALE COMPLESSIVO DI FEE (€)
lug-23	21	151,2	23,046	3.484,56 €	20	69.691,10 €	10%	6.969,11 €	76.660,21 €
ago-23	22	158,4	23,046	3.650,49 €	20	73.009,73 €	10%	7.300,97 €	80.310,70 €
set-23	21	151,2	23,046	3.484,56 €	20	69.691,10 €	10%	6.969,11 €	76.660,21 €
ott-23	22	158,4	23,046	3.650,49 €	20	73.009,73 €	10%	7.300,97 €	80.310,70 €
nov-23	21	151,2	23,046	3.484,56 €	20	69.691,10 €	10%	6.969,11 €	76.660,21 €
dic-23	18	129,6	23,046	2.986,76 €	20	59.735,23 €	10%	5.973,52 €	65.708,76 €
gen-24	22	158,4	23,046	3.650,49 €	20	73.009,73 €	10%	7.300,97 €	80.310,70 €
feb-24	21	151,2	23,046	3.484,56 €	20	69.691,10 €	10%	6.969,11 €	76.660,21 €
mar-24	21	151,2	23,046	3.484,56 €	20	69.691,10 €	10%	6.969,11 €	76.660,21 €

apr-24	20	144	23,046	3.318,62 €	20	66.372,48 €	10%	6.637,25 €	73.009,73 €
mag-24	22	158,4	23,046	3.650,49 €	20	73.009,73 €	10%	7.300,97 €	80.310,70 €
giu-24	19	136,8	23,046	3.152,69 €	20	63.053,86 €	10%	6.305,39 €	69.359,24 €
lug-24	23	165,6	23,046	3.816,42 €	20	76.328,35 €	10%	7.632,84 €	83.961,19 €
ago-24	21	151,2	23,046	3.484,56 €	20	69.691,10 €	10%	6.969,11 €	76.660,21 €
set-24	21	151,2	23,046	3.484,56 €	20	69.691,10 €	10%	6.969,11 €	76.660,21 €
ott-24	23	165,6	23,046	3.816,42 €	20	76.328,35 €	10%	7.632,84 €	83.961,19 €
nov-24	20	144	23,046	3.318,62 €	20	66.372,48 €	10%	6.637,25 €	73.009,73 €
dic-24	20	144	23,046	3.318,62 €	20	66.372,48 €	10%	6.637,25 €	73.009,73 €
gen-25	21	151,2	23,046	3.484,56 €	20	69.691,10 €	10%	6.969,11 €	76.660,21 €
feb-25	20	144	23,046	3.318,62 €	20	66.372,48 €	10%	6.637,25 €	73.009,73 €
nov-25	20	144	23,046	3.318,62 €	20	66.372,48 €	10%	6.637,25 €	73.009,73 €
dic-25	20	144	23,046	3.318,62 €	20	66.372,48 €	10%	6.637,25 €	73.009,73 €
gen-26	20	144	23,046	3.318,62 €	20	66.372,48 €	10%	6.637,25 €	73.009,73 €
feb-26	20	144	23,046	3.318,62 €	20	66.372,48 €	10%	6.637,25 €	73.009,73 €
mar-26	22	158,4	23,046	3.650,49 €	20	73.009,73 €	10%	7.300,97 €	80.310,70 €
apr-26	21	151,2	23,046	3.484,56 €	20	69.691,10 €	10%	6.969,11 €	76.660,21 €
mag-26	20	144	23,046	3.318,62 €	20	66.372,48 €	10%	6.637,25 €	73.009,73 €
giu-26	20	144	23,046	3.318,62 €	20	66.372,48 €	10%	6.637,25 €	73.009,73 €
totale	582	4190,4	23,046	96.571,96 €	20	1.931.439,17 €	10%	193.143,92 €	2.124.583,08 €

Tabella 2

COSTO MASSIMO STRAORDINARI PRESTATI IN ITALIA						
IMPORTO ORARIO (€)	PREVISIONE ANNUA	FIGURE PROFESSIONALI	COSTO TOTALE (€)	FEE (%)	IMPORTO FEE (€)	COSTO COMPLESSIVO DI FEE (€)
17,96	250	20	89.800,00	10%	8.980,00	98.780,00

Tabella 3

COSTO MASSIMO BUONI PASTO PER SERVIZI PRESTATI IN ITALIA			
COSTO BUONO PASTO (€)	GIORNATE LAVORATE MASSIME	FIGURE PROFESSIONALI	COSTO COMPLESSIVO (€)
7,00 €	607	20	84.980,00 €

Tabella 4

COSTO MASSIMO FESTIVITA' INFRASETTIMANALI PER SERVIZI PRESTATI IN ITALIA									
MESE	GIORNATE	ORE	COSTO ORARIO (€)	COSTO TOTALE A FIGURA PROFESSIONALE (€)	FIGURE PROFESSIONALI	COSTO TOTALE (€)	FEE (%)	IMPORTO FEE (€)	COSTO TOTALE COMPLESSIVO DI FEE (€)

lug-23	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
ago-23	1	7,2	23,046	165,93 €	20	3.318,62 €	10%	331,86 €	3.650,49 €
set-23	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
ott-23	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
nov-23	1	7,2	23,046	165,93 €	20	3.318,62 €	10%	331,86 €	3.650,49 €
dic-23	3	21,6	23,046	497,79 €	20	9.955,87 €	10%	995,59 €	10.951,46 €
gen-24	1	7,2	23,046	165,93 €	20	3.318,62 €	10%	331,86 €	3.650,49 €
feb-24	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
mar-24	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
apr-24	2	14,4	23,046	331,86 €	20	6.637,25 €	10%	663,72 €	7.300,97 €
mag-24	1	7,2	23,046	165,93 €	20	3.318,62 €	10%	331,86 €	3.650,49 €
giu-24	1	7,2	23,046	165,93 €	20	3.318,62 €	10%	331,86 €	3.650,49 €
lug-24	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
ago-24	1	7,2	23,046	165,93 €	20	3.318,62 €	10%	331,86 €	3.650,49 €
set-24	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
ott-24	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
nov-24	1	7,2	23,046	165,93 €	20	3.318,62 €	10%	331,86 €	3.650,49 €
dic-24	2	14,4	23,046	331,86 €	20	6.637,25 €	10%	663,72 €	7.300,97 €
gen-25	2	14,4	23,046	331,86 €	20	6.637,25 €	10%	663,72 €	7.300,97 €
feb-25	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
nov-25	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
dic-25	3	21,6	23,046	497,79 €	20	9.955,87 €	10%	995,59 €	10.951,46 €
gen-26	2	14,4	23,046	331,86 €	20	6.637,25 €	10%	663,72 €	7.300,97 €
feb-26	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
mar-26	0	0	23,046	- €	20	- €	10%	- €	- €
apr-26	1	7,2	23,046	165,93 €	20	3.318,62 €	10%	331,86 €	3.650,49 €
mag-26	1	7,2	23,046	165,93 €	20	3.318,62 €	10%	331,86 €	3.650,49 €
giu-26	2	14,4	23,046	331,86 €	20	6.637,25 €	10%	663,72 €	7.300,97 €
totale	25	180	23,046	4.148,28 €	20	82.965,60 €	10%	8.296,56 €	91.262,16 €

Tabella 5

COSTO MASSIMO LORDO SERVIZI PRESTATI AD OSAKA						
RETRBUZIONE MENSILE (€)	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO MASSIMO MESI	COSTO TOTALE	FEE (%)	IMPORTO FEE (€)	COSTO TOTALE COMPLESSIVO DI FEE (€)
1.206,32 €	20	8	193.011,20 €	10%	19.301,12 €	212.312,32 €

Tabella 6

INDENNITA' ESTERO SERVIZI PRESTATI AD OSAKA						
VALORE MENSILE INDENNITA' €)	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO MASSIMO MESI	COSTO TOTALE (€)	FEE (%)	IMPORTO FEE (€)	COSTO TOTALE COMPLESSIVO DI FEE (€)

7.638,32 €	20	8	1.222.130,52 €	10%	122.213,05 €	1.344.343,57 €
------------	----	---	----------------	-----	--------------	----------------

Tabella 7

INDENNITA' DI ABITAZIONE OSAKA			
COSTO MENSILE (€)	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO MASSIMO MESI	COSTO TOTALE (€)
2.276,74 €	20	8	364.278,40 €

Tabella 8

IMPORTI MASSIMI COMPLESSIVI			
	IMPORTO MASSIMO	IMPORTO MASSIMO FEE	IMPORTO MASSIMO COMPRESA FEE
ITALIA			
COSTO MASSIMO LORDO SERVIZI PRESTATI IN ITALIA	1.931.439,17 €	193.143,92 €	2.124.583,08 €
COSTO MASSIMO STRAORDINARI PRESTATI IN ITALIA	89.800,00 €	8.980,00 €	98.780,00 €
COSTO MASSIMO BUONI PASTO PER SERVIZI PRESTATI IN ITALIA	84.980,00 €		84.980,00 €
COSTO MASSIMO FESTIVITA' INFRASETTIMANALI PER SERVIZI PRESTATI IN ITALIA	82.965,60 €	8.296,56 €	91.262,16 €
OSAKA			
COSTO MASSIMO LORDO SERVIZI PRESTATI A OSAKA	193.011,20 €	19.301,12 €	212.312,32 €
INDENNITA' ESTERO SERVIZI PRESTATI A OSAKA	1.222.130,52 €	122.213,05 €	1.344.343,57 €
INDENNITA' DI ABITAZIONE OSAKA	364.278,40 €		364.278,40 €
TOTALE	3.968.604,89 €	351.934,65 €	4.320.539,54 €

Si specifica che per ogni risorsa impiegata verranno remunerati in alternativa i servizi prestati in Italia o ad Osaka, a seconda dell'effettivo luogo di svolgimento dei servizi nel periodo di riferimento considerando comunque un massimo di 20 (venti) figure professionali attivabili contemporaneamente tra l'Italia ed Osaka.

Resta inteso che i servizi verranno remunerati solo per il periodo effettivamente prestato dalle risorse impiegate in Italia o ad Osaka, sulla base degli importi indicati nelle tabelle precedenti, parametrati se necessario su base giornaliera.

La *Fee* di effettiva competenza dell'ApL sarà determinata dalla *Fee* offerta in sede di gara con riferimento ai servizi effettivamente prestati, ridotta dell'eventuale ribasso specificato nell'offerta economica.

*

Il Contratto Quadro ha durata massima di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione o dall'avvio anticipato ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti, durante i quali il Commissario

potrà stipulare, mediante invio di Ordini di Somministrazione, Contratti Specifici di Somministrazione per una o più risorse.

Il periodo d'impiego complessivo della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze di pianificazione del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka nel rispetto della normativa vigente in materia. Tale periodo sarà indicato nei relativi Ordini di Somministrazione da cui scaturiscono i Contratti Specifici di Somministrazione. In ogni caso, resta fermo che alla scadenza del Contratto Quadro il singolo contratto di lavoro, eventualmente ancora in essere, sarà valido fino alla sua naturale scadenza.

4. PERSONALE RICHIESTO

I lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste nel seguente inquadramento contrattuale del C.C.N.L. applicabile al personale del "Comparto Ministeri":

- **ASSISTENTI (ex II Area – Posizione economica F3).**

Le mansioni a cui le risorse saranno specificatamente adibite e i requisiti specifici saranno puntualizzati, ai sensi dell'articolo 33, co. 1 D.lgs. 81/2015, negli Ordini di Somministrazione.

5. BASE DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E FEE DI AGENZIA

Il Commissario riconoscerà all'ApL, per ciascun profilo professionale somministrato, un importo determinato applicando al costo del lavoro (di seguito, "**Costo del Lavoro**") definito alla successiva lettera A), la **Fee di Agenzia** offerta in sede di gara, definita alla lettera B).

Pertanto, l'applicazione della Fee di Agenzia, definita alla lettera B), al Costo del Lavoro, definito alla lettera A), determina la tariffa oraria del Servizio di somministrazione e dei Servizi Connessi.

A) COSTO DEL LAVORO

A.1) costo del lavoro in caso di missione in Italia

Per i periodi di missione in Italia il trattamento retributivo da applicare ai lavoratori somministrati è quello previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile al personale del "Comparto Ministeri", ASSISTENTI (ex II Area, Posizione economica F3), come dettagliatamente riportato nella Tabella che segue.

Tabella 9

CCNL Ministeri: ASSISTENTI (ex II Area F3)			
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (comprensiva di indennità di comparto)	€	25.754,16	
di cui: retribuzione annua su 12 mensilità	€	25.754,16	
TREDICESIMA	€	1.866,78	
altre eventuali voci che concorrono alla retribuzione			
Retribuzione oraria su base annua	€	13,758	
Rateo Tredicesima	€	0,997	
Rateo Ferie	€	1,376	187,2 FERIE DA CCNL
Rateo ex festività	€	0,212	28,8 EX FEST DA CCNL
TOTALE COSTO RETR. ORARIA LORDA+RATEI 13MA-FERIE-EX FEST	€	16,343	
T.F.R.	€	1,019	
Contributi previdenziali	€	4,687	28,68% INPS
ASPI	€	0,229	1,40% ASPI
premio INAIL	€	0,082	5 per mille INAIL

Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€	0,654	4%	FORMA.TEMP
Quota Ente Bilaterale per il lavoro temporaneo (EBITEMP)	€	0,033	0,20%	EBI.TEMP
TOTALE COSTO ORARIO	€	23,046		

CCNL: Comparto Ministeri	Indennità di comparto su 12 mensilità: € 279,40
Ore settimanali: 36 h	Ore ferie: 187,2 (26 gg * 7,2 h/gg)
Divisore mensile: 156 h	Ore Ex Festività: 28,8 h (4 gg * 7,2 h/gg)
Divisore annuo: 1872 h	

Pertanto, si precisa che:

- i. nel Costo del Lavoro (su base oraria) per ogni specifica risorsa **sono ricompresi** i seguenti elementi:
 - retribuzione oraria mensile;
 - Rateo tredicesima;
 - T.F.R.
 - Contributi previdenziali (INPS + ASPI);
 - Contributo INAIL;
 - Quota fondo per la formazione (FORMATEMP);
 - Quota Ente Bilaterale per il lavoro temporaneo (EBITEMP);
 - le ferie durante il periodo lavorativo (ferie maturate, godute e non godute);
 - le ex-festività durante il periodo lavorativo (ex festività maturate, godute e non godute);
- ii. nel Costo del Lavoro (su base oraria) **non sono ricompresi** i seguenti elementi, i quali saranno oggetto di fatturazione specifica, **con applicazione della Fee di Agenzia**, solo se preventivamente autorizzati:
 - ore di lavoro straordinario fino ad un massimo di 250 annuali (€17,96 per lavoro notturno festivo lordo per ASSISTENTI (ex II AREA/F3);
 - le festività (infrasettimanali) cadenti nel periodo contrattuale se dovute, in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì.

Lo svolgimento del lavoro straordinario dovrà essere programmato sulla base della valutazione di reali esigenze eccezionali, debitamente motivate e dovrà essere condizionato dalla presenza di una preventiva formale autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione o da chi da esso delegato.

- iii. nel Costo del Lavoro (su base oraria) **non sono ricompresi** i seguenti elementi, i quali, se dovuti saranno oggetto di fatturazione specifica **senza applicazione della Fee di Agenzia**:
 - assenze legittime previste ai sensi di Legge e disciplinate dal relativo C.C.N.L. comparto Ministeri (malattia, infortunio, maternità, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali ecc.);
 - Buoni Pasto, pari al loro valore facciale, pari a € 7 (sette).

A.2 Costo del lavoro in caso di missione ad Osaka

Nei periodi di trasferta ad Osaka, il trattamento retributivo da applicare ai lavoratori somministrati è quello previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile al personale del “Comparto Ministeri”, ASSISTENTI (ex II Area, Posizione economica F2), come dettagliatamente riportato nella Tabella che segue.

Tabella 10

CCNL Ministeri: ASSISTENTI (ex II Area F2)	
Retribuzione mensile lorda	€ 1.086,17
Differenziale art. 52 CCNL	€ 111,75
IVC	€ 8,40
Totale retribuzione mensile lorda in caso di servizio all'estero	€ 1.206,32

Ai lavoratori somministrati durante il periodo di trasferta ad Osaka è altresì corrisposta un'indennità di servizio per la trasferta all'estero (di seguito, “**Indennità di trasferta**”) pari ad € 7.638,32 (settemilaseicentotrentotto/32) mensili lordi per risorsa. Detta indennità verrà corrisposta mensilmente unitamente alla retribuzione.

Ai lavoratori somministrati per il periodo di trasferta ad Osaka, solo nel caso in cui il Commissariato decida di non provvedere direttamente a garantire l'abitazione al personale in missione, è altresì corrisposta un'indennità per la locazione di un'abitazione (di seguito, “**Indennità di Abitazione**”) pari nel suo valore massimo ad € 2.276,74 (duemiladuecentosettantasei/74) mensili per risorsa. L'importo spettante al lavoratore somministrato corrisponde a quanto effettivamente da quest'ultimo dovuto a titolo di canone per la locazione di un alloggio ad Osaka, fermo il limite massimo di cui sopra.

In particolare, detta indennità deve essere corrisposta a ciascun lavoratore somministrato anticipatamente per l'intero periodo di trasferta, previa presentazione, da parte del lavoratore stesso, del contratto di locazione stipulato.

Si precisa inoltre che il Commissario è titolare di un potere di controllo e vigilanza sulla congruità del canone concordato dal lavoratore somministrato rispetto al prezzo di mercato dell'alloggio locato e che, in caso di comprovata discordanza fra il canone previsto nel contratto con il valore del bene oggetto della locazione il Commissario può ridurre, a proprio insindacabile giudizio, l'importo dovuto a titolo di Indennità di Abitazione.

Per quanto riguarda le modalità di fatturazione dell'importo dell'Indennità di Abitazione corrisposti dalla ApL al lavoratore somministrato si rinvia al paragrafo 12.3.

Pertanto, si precisa che:

- i. nel Costo del Lavoro per ogni specifica risorsa **sono ricompresi** i seguenti elementi:
 - retribuzione mensile;
 - Rateo tredicesima;
 - T.F.R.
 - Contributi previdenziali (INPS + ASPI);
 - Contributo INAIL;
 - Quota fondo per la formazione (FORMATEMP);
 - Quota Ente Bilaterale per il lavoro temporaneo (EBITEMP);
 - le ferie durante il periodo lavorativo (ferie maturate, godute e non godute);

- le ex-festività durante il periodo lavorativo (ex festività maturate, godute e non godute);
 - le festività (infrasettimanali) cadenti nel periodo contrattuale se dovute, in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì.
- ii. nel Costo del Lavoro **non sono ricompresi** i seguenti elementi, i quali saranno oggetto di fatturazione specifica, **con applicazione della Fee di Agenzia**:
- Indennità di Trasferta.
- iii. nel Costo del Lavoro **non sono ricompresi** i seguenti elementi, i quali, se dovuti saranno oggetto di fatturazione specifica e separata, solo se preventivamente autorizzati **e senza applicazione della Fee di Agenzia**:
- assenze legittime previste ai sensi di Legge e disciplinate dal relativo C.C.N.L. comparto Ministeri (malattia, infortunio, maternità, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali ecc.);
 - Indennità di Abitazione.

Le tariffe così determinate tengono conto e quindi ricomprendono ogni e qualsiasi onere, diretto, indiretto e differito, dovuto per Legge e/o per contratto, comunque derivante dalla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore somministrato, nonché ogni altro eventuale onere, nessuno escluso, derivante dall'applicazione delle norme di Legge in tema di Somministrazione di Lavoro e/o dal C.C.N.L. applicabile.

Tutto ciò che non è ricompreso nel Costo del Lavoro di cui alla presente lettera A.1 e A.2, dovrà essere sopportato interamente dall'ApL aggiudicataria, ivi inclusa la fornitura della scheda SIM, come previsto nel paragrafo 2 del presente Capitolato.

B) Fee di Agenzia

La Fee di Agenzia è la percentuale di remunerazione spettante all'ApL aggiudicataria per lo svolgimento del Servizio di Somministrazione e dei Servizi Connessi, da applicarsi sulle voci del Costo del Lavoro di cui alla precedente lettera A.1 e A.2).

La Fee di Agenzia è pari al 10% (dieci per cento) e costituisce la base d'asta sulla quale gli operatori economici dovranno offrire un ribasso. In particolare, in sede offerta economica, gli operatori economici dovranno indicare una percentuale di remunerazione inferiore al 10% (dieci per cento) alla quale si impegnano ad eseguire i Servizi.

Ai Contratti Specifici di Somministrazione stipulati con la ApL aggiudicataria si applicherà la Fee di Agenzia offerta da quest'ultima in sede di gara. Tale Fee di Agenzia è da intendersi fissa ed invariabile per tutta la durata del Contratto Quadro e per tutti i Contratti Specifici di Somministrazione eventualmente stipulati sulla base del medesimo Contratto Quadro.

6. CORRISPETTIVO

6.1 Corrispettivo in caso di missione in Italia

Per il periodo di missione in Italia, il corrispettivo mensile spettante all'ApL aggiudicataria è determinato:

1. dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per la Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, lett. A.1), punto i);
2. dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore di lavoro straordinario opportunamente dettagliate, per la Fee di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, lett. A.1), punto ii);

3. dal costo degli altri elementi opportunamente dettagliati al paragrafo 5, lett. A.1), punto *iii*, senza applicazione della *Fee* di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati.

La quota di corrispettivo che il Commissario corrisponderà all'ApL a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi sarà esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

La quota di corrispettivo che il Commissario corrisponderà all'ApL a titolo di compenso per l'attività resa (data dalla *Fee* di Agenzia) sarà soggetta ad IVA nella misura di legge.

Eventuali incrementi o decrementi che i contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici dovessero subire, nel corso del tempo, a causa di intervenute modifiche legislative, produrranno corrispondenti incrementi o decrementi del costo del servizio determinato in sede di aggiudicazione.

Ogni qualvolta si verifichino le suddette variazioni, queste saranno comunicate dal Commissario all'ApL e viceversa e andranno a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica la *Fee* di Agenzia.

6.2 Corrispettivo in caso di missione ad Osaka

Per i servizi somministrati ad Osaka, il corrispettivo mensile spettante all'ApL aggiudicataria è determinato:

1. dal prodotto aritmetico fra il costo mensile del lavoro per singola figura professionale come indicato nella precedente tabella n. 10 (con indicazione specifica dell'*effort* prestato), per la *Fee* di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati in trasferta nello specifico periodo di riferimento (cfr. paragrafo 5, lett. A.2), punto *i*);
2. dal prodotto aritmetico fra il valore della Indennità di Trasferta, per la *Fee* di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati in trasferta ad Osaka nel periodo di riferimento (cfr. paragrafo 5, lett. A.2), punto *ii*);
3. dal costo degli altri elementi opportunamente dettagliati al paragrafo 5, lett. A.2), punto *iii*, senza applicazione della *Fee* di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati in trasferta ad Osaka nel periodo di riferimento.

La quota di corrispettivo che il Commissario corrisponderà all'ApL a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi sarà esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

La quota di corrispettivo che il Commissario corrisponderà all'ApL a titolo di compenso per l'attività resa (data dalla *Fee* di Agenzia) sarà soggetta ad IVA nella misura di legge.

Eventuali incrementi o decrementi che i contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici dovessero subire, nel corso del tempo, a causa di intervenute modifiche legislative, produrranno corrispondenti incrementi o decrementi del costo del servizio determinato in sede di aggiudicazione.

Ogni qualvolta si verifichino le suddette variazioni, queste saranno comunicate dal Commissario all'ApL e viceversa e andranno a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica la *Fee* di Agenzia.

7. PREZZI/REVISIONE

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in relazione all'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 è riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al Costo del Lavoro a seguito di variazioni conseguenti all'applicazione del CCNL.

8. CONDIZIONI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI

8.1 Condizioni dei Servizi

L'ApL è tenuta a svolgere i Servizi in oggetto con la massima cura e disciplina, secondo i modi, i tempi e le condizioni stabilite dal presente Capitolato, dal Contratto Quadro, nonché secondo le eventuali condizioni migliorative offerte in sede di gara.

I lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste dal C.C.N.L. applicabile ai dipendenti di pari livello di inquadramento e profilo professionale del "Comparto Ministeri" e osserveranno l'orario di lavoro stabilito, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. anzi indicato.

Ai sensi dell'articolo 35, co. 2 del D.Lgs. 81/2015, in caso di mancato adempimento rispetto agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'ApL, il Commissario provvederà a versare direttamente al lavoratore somministrato e/o all'ente previdenziale di riferimento, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai medesimi lavoratori somministrati. In tal caso, il Commissario potrà rivalersi sulla garanzia definitiva e/o sulle somme dovute non ancora pagate, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35, co. 6 del D.Lgs. 81/2015, l'eventuale azione disciplinare, nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall'ApL, anche su segnalazione del Commissario, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della L. 300/1970.

L'ApL si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Ai sensi dell'articolo 35, co. 4, prima parte del D.Lgs. 81/2015, il Commissario provvederà ad informare l'ApL in merito alla rilevazione e valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro presso cui si svolgerà la missione e sulla strumentazione di lavoro necessaria allo svolgimento delle attività.

Il Commissario osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il periodo di missione inizialmente stabilito nel Contratto Specifico di Somministrazione potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore somministrato, con atto scritto, qualora il Commissario ne ravvisi la necessità, nei limiti dell'importo massimo stimato per il Contratto Quadro. La durata massima di utilizzazione del lavoro somministrato è stabilita dalla normativa vigente.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'ApL, la quale non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi aggiuntivi, a tal titolo, nei confronti del Commissario.

Tutte le predette condizioni minime devono essere mantenute per tutta la durata del Contratto Quadro e dei Contratti Specifici di Somministrazione eventualmente stipulati.

8.2 Modalità di esecuzione dei Contratti Specifici di Somministrazione basati sul Contratto Quadro.

Sulla base delle specifiche esigenze, il Commissario procederà all'attivazione di ogni singolo Contratto Specifico di Somministrazione, seguendo le modalità riportate nella Tabella seguente.

Tabella n. 11

Item	Owner	Descrizione	Tempi	Tollerabilità
Invio dell'Ordine di Somministrazione	Commissario	Il Commissario invia all'ApL un Ordine di Somministrazione , secondo lo schema allegato al Disciplinare nel quale sono indicati: 1) il	Non previsto	Non applicabile

		numero di figure professionali richiesti; 2) la descrizione delle professionalità richieste e il grado di esperienza necessario; 3) la tipologia di attività da svolgere; 4) il luogo di lavoro; 5) la durata della somministrazione richiesta; 6) l'orario di lavoro.		
Rifiuto espresso o mancata risposta all'Ordine di Somministrazione	ApL	Nel caso in cui L'ApL comunichi al Commissario il rifiuto dell'Ordine di Somministrazione, oppure nel caso in cui l'ApL non risponda all'Ordine di Somministrazione entro il termine di 3 (tre) giorni naturali e consecutivi sopra indicato, il Commissario potrà rivolgersi ad altro operatore al di fuori della presente procedura.		Dopo due rifiuti e/o motivato da mancate risposte consecutivi, il Contratto Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia per giustificate ragioni. Spetta comunque al Commissario valutare se il rifiuto è giustificato.
Accettazione dell'Ordine di Somministrazione	ApL	L'ApL invia una Short List di candidature pienamente coerenti con il profilo ricercato, composta da un numero di CV pari almeno al doppio delle esigenze numeriche manifestate nell'Ordine di Somministrazione. La Short List dovrà includere oltre ai CV dei candidati, anche un dettagliato report individuale	Entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Ordine di Somministrazione	Non prevista
Analisi delle <i>Short List</i> e selezione dei candidati	Il Commissario con assistenza dell'ApL	Il Commissario all'esito dell'analisi dei candidati comunica all'ApL i nominativi dei candidati ritenuti idonei. Il Commissario potrà svolgere a sua discrezione uno o più colloqui dei candidati i cui CV siano conformi ai requisiti previsti nella richiesta, diretti ad accertare l'attitudine dei candidati proposti dall'ApL allo	Non previsto	Non prevista

		svolgimento delle mansioni riferibili al profilo professionale richiesto.		
Esito negativo dell'analisi delle candidature	Commissario	Laddove l'ApL non abbia fornito il numero di candidature richieste e/o candidature rispondenti al/i profilo/i professionali richiesti o l'analisi dei CV o gli eventuali colloqui non abbiano esito positivo, il Commissario chiede all'ApL di fornire ulteriori CV (in numero doppio rispetto alle esigenze non soddisfatte all'esito della selezione).	Entro 5 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione di esito negativo dell'analisi delle candidature	Non prevista
Sottoscrizione dei Contratti Specifici di Somministrazione	Commissario e ApL	A decorrere dal riscontro del Commissario, l'ApL ha l'obbligo di mettere a disposizione del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka il/i lavoratore/i in somministrazione. A tal fine il Commissario e l'ApL stipuleranno i singoli Contratti Specifici di Somministrazione, il cui contenuto sarà conforme a quanto previsto nel relativo Ordine di Somministrazione. In ogni caso, la sottoscrizione del Contratto Specifico di Somministrazione avverrà nel rispetto degli artt. 30 ss. del D.Lgs. n. 81/2015.	Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del Commissario	Non prevista
Avvio dei lavoratori somministrati	ApL	Per avvio dei lavoratori somministrati si intende il termine iniziale di svolgimento della prestazione lavorativa in favore del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka da parte del lavoratore somministrato. Soltanto tale evento fa nascere in capo all'ApL il diritto al ricevimento del	Entro il termine indicato dal Commissario	Non prevista

		corrispettivo. L'ApL compie tutte le attività necessarie affinché possa essere avviato il/i lavoratore/i individuati.		
--	--	--	--	--

8.3 Periodo di prova e sostituzioni del lavoratore somministrato.

Si precisa che il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova, a decorrere dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa del lavoratore somministrato, in conformità al vigente C.C.N.L. *“per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro”*.

La sostituzione del lavoratore può avvenire:

- a. su richiesta del Commissario, nel caso di mancato superamento del periodo di prova;
- b. su richiesta del Commissario, nel caso di assenza ingiustificata a vario titolo del prestatore di lavoro (oltre i 7 giorni anche non consecutivi);
- c. su richiesta dell'ApL, nel caso in cui quest'ultima debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali per giustificate ragioni.

In tutti i casi sopra rappresentati, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione del Commissario all'ApL (nelle ipotesi *sub* a. e b.) o dell'ApL al Commissario (nell'ipotesi *sub* c.) l'ApL dovrà fornire al Commissario il curriculum della nuova figura professionale. Il Commissario si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del relativo curriculum.

Ove il Commissario ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'ApL, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla predetta comunicazione.

Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

9. OBBLIGHI DELL'APL

L'ApL è responsabile dell'attività di ricerca, selezione, formazione e eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, nonché della loro gestione amministrativa.

In particolare, sono compiti e responsabilità dell'ApL:

- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- gestire e intrattenere i contatti e le comunicazioni con tutti i candidati, nelle varie fasi di selezione, incluse le comunicazioni sugli esiti finali della selezione a tutti i candidati intervistati;
- fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni lavoratore;
- trasmettere al Commissario, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del Contratto di lavoro tra ApL e lavoratore, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. n. 81/2015;
- comunicare al Commissario tempestivamente e per iscritto la sostituzione di un lavoratore e la relativa motivazione come previsto al paragrafo 8.3;

- provvedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione mensile dovuta;
- corrispondere i buoni pasto mensili ai lavoratori somministrati entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;
- effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge, nonché provvedere agli adempimenti quale sostituto d'imposta;
- fornire, dietro richiesta del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- provvedere ad ogni altro obbligo dettato dalla normativa vigente e da successive evoluzioni normative che dovessero intervenire in corso di esecuzione contrattuale, seppur non previste nel presente elenco o nella restante documentazione.

L'ApL è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR. In particolare, se l'ApL occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), a pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14 e/o della risoluzione del Contratto Quadro, ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Quadro, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'ApL di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC. Se l'ApL occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), a pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14 e/o della risoluzione del Contratto Quadro, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Quadro:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico alla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 14 e/o si darà corso alla risoluzione del Contratto Quadro.

10. OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Commissario si obbliga a corrispondere all'ApL aggiudicataria il corrispettivo, come indicato al paragrafo 6.

Il Commissario si impegna inoltre a:

- adibire il lavoratore somministrato alle mansioni indicate nel Contratto Specifico di Somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di settore;
- comunicare all'ApL i contratti collettivi applicabili, nonché il relativo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio;
- assicurare al lavoratore somministrato il diritto a svolgere la prestazione lavorativa per l'intero periodo di missione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di altre sopravvenute ragioni che ne richiedano la sostituzione o che determinino il recesso del Commissario a qualunque titolo dal Contratto Specifico di somministrazione;
- comunicare all'ApL per iscritto e tempestivamente l'eventuale assegnazione del lavoratore somministrato a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2013 c.c. consegnando copia di tale comunicazione al lavoratore medesimo;
- comunicare all'ApL tempestivamente e per iscritto il mancato superamento del periodo di prova del lavoratore somministrato, come previsto al paragrafo 8.3;
- comunicare all'ApL tempestivamente e per iscritto le assenze ingiustificate di cui al medesimo paragrafo 8.3;
- comunicare tempestivamente e per iscritto all'ApL gli elementi utili alla formulazione di un'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore somministrato;
- informare, immediatamente e per iscritto, l'ApL in caso di infortunio del lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
- adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- versare direttamente al lavoratore e/o all'ente previdenziale, in caso di inadempimento dell'ApL, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la stessa ApL.

11. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO.

Ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti, il RP può nominare il Direttore dell'Esecuzione, che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del Contratto Quadro.

12. FATTURAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

12.1 Fatturazione in caso di missione in Italia

L'ApL aggiudicataria, per ciascun lavoratore somministrato, con cadenza mensile, trasmette al Commissariato entro il 3° (terzo) giorno lavorativo dalla fine del mese di riferimento, un prospetto di fattura analitico relativo agli elementi oggetto di fatturazione di cui al paragrafo 6.1, con allegati i documenti giustificativi (es. foglio presenze), distinguendo tra:

- il corrispettivo dovuto, determinato dal prodotto aritmetico tra il Costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per la *Fee* di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5 lett. A.1), punto i);

- il corrispettivo dovuto, determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore di lavoro straordinario opportunamente dettagliate, per la *Fee* di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, lett. A.1), punto *ii*);
- l'ulteriore importo dovuto a titolo di rimborso del costo degli altri elementi opportunamente dettagliati al paragrafo 5, lett. A.1), punto *iii*, senza applicazione della *Fee* di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati.

Il RP o il Direttore dell'Esecuzione, se nominato, con cadenza mensile e, comunque, non oltre il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento:

- effettuerà, anche per mezzo di delegati, la verifica di conformità sulle attività svolte dall'ApL;
- verificherà la correttezza del prospetto di fattura trasmesso dall'ApL;
- sottoscriverà per accettazione il prospetto suindicato ai fini della fatturazione (accettazione del servizio).

L'ApL emetterà la fattura elettronica entro il 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento, in conformità al prospetto di fattura sottoscritto per accettazione dal RP o dal Direttore dell'Esecuzione, contenente i seguenti dati:

- riferimento al n. di protocollo del Contratto Quadro e al/i nominativo/i del/i prestatore/i di lavoro;
- numero di CIG;
- con riferimento al corrispettivo determinato dal prodotto aritmetico tra Costo Orario e *Fee* di Agenzia (paragrafo 5, lett. A.1), punto *i*):
 - quantitativo di ore ordinarie effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
 - totale costo ore lavorate;
 - quantitativo di ore di ferie ed ex festività godute nel mese di fatturazione;
 - totale costo ore di ferie ed ex festività;
 - importo imponibile ai fini dell'I.R.A.P.
 - *Fee* di Agenzia;
 - IVA sulla *Fee* di Agenzia;
 - totale con IVA;
- con riferimento al corrispettivo determinato dal prodotto aritmetico tra ore straordinarie e *Fee* di Agenzia (paragrafo 5, lett. A), punto *ii*):
 - quantitativo di ore straordinarie effettivamente lavorate e autorizzate;
 - totale costo ore lavorate;
 - l'importo imponibile ai fini dell'I.R.A.P.
 - *Fee* di Agenzia;
 - IVA sulla *Fee* di Agenzia;
 - totale con IVA;
- con riferimento al rimborso degli elementi dovuti all'ApL senza l'applicazione della *Fee* di Agenzia (paragrafo 5, lett. A.1), punto *iii*):
 - elementi oggetto di rimborso con separata e dettagliata evidenza degli stessi;
 - l'importo imponibile ai fini dell'I.R.A.P.;

- totale senza IVA.
- Totale fattura.

12.2 Fatturazione in caso di missione ad Osaka

L'ApL aggiudicataria, per ciascun lavoratore somministrato, con cadenza mensile, trasmette al Commissariato entro il 3° (terzo) giorno lavorativo dalla fine del mese di riferimento, un prospetto di fattura analitico relativo agli elementi oggetto di fatturazione di cui al paragrafo 6.2 con allegati i documenti giustificativi (es. foglio presenze), distinguendo tra:

- il corrispettivo dovuto, determinato dal prodotto aritmetico tra il Costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per la *Fee* di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, A.2) punto *i.*);
- il corrispettivo dovuto, determinato dal prodotto aritmetico fra l'importo dell'Indennità di Trasferta, per la *Fee* di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati (cfr. paragrafo 5, lett. A.2), punto *ii*);
- l'ulteriore importo dovuto a titolo di rimborso del costo degli altri elementi opportunamente dettagliati al paragrafo 5, lett. A.2) punto *iii.* (ad eccezione dell'Indennità di Abitazione per la quale è prevista una fatturazione anticipata e separata), senza applicazione della *Fee* di Agenzia, per il numero dei lavoratori somministrati;

Il RP o il Direttore dell'Esecuzione, se nominato, con cadenza mensile e, comunque, non oltre il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento:

- effettuerà, anche per mezzo di delegati, la verifica di conformità sulle attività svolte dall'ApL;
- verificherà la correttezza del prospetto di fattura trasmesso dall'ApL;
- sottoscriverà per accettazione il prospetto suindicato ai fini della fatturazione (accettazione del servizio).

L'ApL emetterà la fattura elettronica entro il 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento, in conformità al prospetto di fattura sottoscritto per accettazione dal RP o dal Direttore dell'Esecuzione, contenente i seguenti dati:

- riferimento al n. di protocollo del Contratto Quadro e al/i nominativo/i del/i prestatore/i di lavoro;
- numero di CIG;
- con riferimento al corrispettivo determinato dal prodotto aritmetico tra Costo Orario e *Fee* di Agenzia (paragrafo 5, lett. A.2) punto *i.*:
 - quantitativo di ore ordinarie effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
 - totale costo ore lavorate;
 - quantitativo di ore di ferie ed ex festività godute nel mese di fatturazione;
 - totale costo ore di ferie ed ex festività;
 - importo imponibile ai fini dell'I.R.A.P.
 - *Fee* di Agenzia;
 - IVA sulla *Fee* di Agenzia;
 - totale con IVA;
- con riferimento al corrispettivo determinato dal prodotto aritmetico tra ore straordinarie e *Fee* di Agenzia (paragrafo 5, lett. A.2), punto *ii*)
 - quantitativo di ore straordinarie effettivamente lavorate e autorizzate;

- totale costo ore lavorate;
 - l'importo imponibile ai fini dell'I.R.A.P.
 - *Fee* di Agenzia;
 - IVA sulla *Fee* di Agenzia;
 - totale con IVA;
- con riferimento al rimborso degli elementi dovuti all'ApL senza l'applicazione della *Fee* di Agenzia (paragrafo 5, lett. A.2), punto *iii.*:
 - elementi oggetto di rimborso con separata e dettagliata evidenza degli stessi;
 - l'importo imponibile ai fini dell'I.R.A.P.;
 - totale senza IVA.
 - Totale fattura.

12.3 Fatturazione dell'Indennità di Abitazione

In caso di missione ad Osaka, l'ApL aggiudicataria, per ciascun lavoratore somministrato trasmette al Commissariato entro il 3° (terzo) giorno lavorativo successivo alla richiesta di corresponsione dell'Indennità di Abitazione, un prospetto analitico di fattura contenente:

- gli elementi identificativi dell'immobile locato;
- il canone pattuito;
- il contratto di locazione stipulato dal lavoratore somministrato e previamente trasmesso da quest'ultimo alla ApL.

Il RP o il Direttore dell'Esecuzione, se nominato entro e non oltre il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo alla trasmissione del prospetto:

- effettuerà, anche per mezzo di delegati, la verifica di conformità sulla adeguatezza dell'alloggio nonché sulla conformità del canone di locazione concordato;
- sottoscriverà per accettazione il prospetto suindicato ai fini della fatturazione.

In caso di non congruenza fra il valore dell'immobile locato e il canone pattuito, il Commissario può, autonomamente, ridurre l'importo dell'Indennità di Abitazione, a suo insindacabile giudizio, fino all'importo ritenuto congruo.

Entro il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo all'avvenuta accettazione, l'ApL emetterà la fattura elettronica in conformità al prospetto di fattura sottoscritto per accettazione dal RP o dal Direttore dell'Esecuzione, contenente i seguenti dati:

- riferimento al n. di protocollo del Contratto Quadro e al/i nominativo/i del/i prestatore/i di lavoro;
- numero di CIG;
- l'importo anticipato elementi oggetto di rimborso con separata e dettagliata evidenza degli stessi;
- l'importo imponibile ai fini dell'I.R.A.P.;
- totale senza IVA;
- totale fattura.

12.4 Disposizioni comuni

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di

assenza della documentazione richiesta, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'ApL.

Il pagamento delle fatture regolarmente emesse avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data delle fatture, come previsto dalla normativa vigente.

Il RP, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, si riserva la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione.

Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità la risoluzione del Contratto Quadro, il RP contesterà mediante PEC le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Qualora la diffida abbia esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o l'ApL non comunichi le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo paragrafo.

Nei casi di gravi e reiterate inadempienze, il Commissario si riserva la facoltà di risolvere il Contratto Quadro.

13. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo Contratto Quadro, trova applicazione la clausola sociale prevista dal C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie per il Lavoro vigente.

Il mancato o inesatto adempimento della clausola sociale potrà essere valutato dalla Stazione Appaltante, al fine di verificare se l'ApL abbia commesso o meno negligenza o malafede nell'esecuzione del Contratto Quadro, anche ai sensi dell'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti, nonché ai fini dell'applicazione di penali ai sensi dell'articolo 14 del presente Capitolato.

L'ApL è altresì tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti ed in particolare i dati di cui all'Allegato 9 al Disciplinare di gara.

14. PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 % (uno per mille) sull'importo contrattuale relativo alle voci oggetto di Fee.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso:

- di mancato rispetto da parte dell'ApL di ciascuno dei termini fissati nella Tabella n. 11 anzi riportata;
- in caso di mancato rispetto da parte dell'ApL di ciascuno dei termini previsti al paragrafo 8.3. per la sostituzione del personale;
- in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, come previsti dall'articolo 9 del presente Capitolato.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono non può superare il 10% dell'importo netto del Contratto Quadro; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il Commissario avrà la facoltà di risolvere il Contratto Quadro.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso l'ApL dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Commissario di risolvere il Contratto Quadro nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Commissario a causa di ritardi per fatto dell'ApL per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.